

L'art. 17, comma 14, d.lgs. n. 22 del 1997 è norma che si riferisce all'approvazione di progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale, per la quale è necessario il concerto tra più Ministeri e l'intesa con la Regione territorialmente competente. Tale norma (abrogata, con tutto il d.lgs. n. 22 citato, dall'art. 264 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) attiene comunque alla gestione dei rifiuti e fa esplicitamente salve le disposizioni specifiche particolari o complementari e si riferisce all'obbligo gravante sul soggetto che cagioni, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, il quale è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento (Riforma della sentenza del T.a.r. Toscana - Firenze, sez. II, n. 1399/2009). Cons. Stato Sez. VI, 21/06/2011, n. 3721

PARTI IN CAUSA Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri c. Società Da S.p.A. e altri

FONTI

Massima redazionale, 2011

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLT 03/04/2006, n. 152, art. 264

DLT 05/02/1997, n. 22, art. 17

.....
In tema di rifiuti, l'accertamento delle condotte indicate nell'art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, consistenti nell'abbandono, nel deposito incontrollato sul suolo e nel suolo o nella immissione dei rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, oltre a dar luogo alle sanzioni previste negli artt. 50 e 51 del medesimo decreto, determina un obbligo di attivazione, rappresentato dal dovere di provvedere alla rimozione, allo smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi che incombe, solidalmente, sull'autore materiale e sul proprietario del fondo che abbia concesso a terzi un diritto reale o personale di godimento o sul titolare del diritto reale di godimento che abbia locato il bene, purché in presenza di dolo o colpa. (Nella specie, relativa ad ipotesi di godimento indiretto del fondo, è stata affermata la condotta colposa del proprietario locatore che, consapevole della presenza di rifiuti sul suo fondo, non abbia posto in essere tutte le facoltà ed i poteri contrattuali e giudiziali esercitabili verso i conduttori per esigere la cessazione nel minor tempo possibile della situazione illecita, ma si sia accordato per uno sgombero differito di dieci mesi, sia pure con la previsione di una penale). (Cassa con rinvio, App. Milano, 26/11/2005)

Cass. civ. Sez. III, 22/03/2011, n. 6525

PARTI IN CAUSA

Com. Marnate c. Sanitaria Ceschina & C. S.p.A.

FONTI

CED Cassazione, 2011 RIFERIMENTI NORMATIVI DLT 05/02/1997, n. 22, art. 14 DLT 05/02/1997, n. 22, art. 50. DLT 05/02/1997, n. 22, art. 5

.....
Ai fini della punibilità della condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152 del 2006, la condizione a contenuto negativo dell'omessa bonifica deve ritenersi integrata anche laddove il soggetto attivo, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione. (Annulla senza rinvio, Trib. Udine, 12/03/2009)

Cass. pen. Sez. III, 02/07/2010, n. 35774

PARTI IN CAUSA FONTI CED Cassazione, 2010

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLT 03/04/2006, n. 152, art. 242

DLT 03/04/2006, n. 152, art. 257

.....
A norma dell'art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ed è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Chiunque viola tali divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, 08/06/2010, n. 281

PARTI IN CAUSA

En. S.p.A. - Di.Re. & Ma. c. Fo.Va.de.Ma.di.La.Gi. & C. s.a.s.

FONTI

Massima redazionale, 2010

.....
L'interesse ad impugnare provvedimenti emessi in materia edilizia ed ambientale presuppone una situazione di stabile e significativo collegamento con l'area destinata alla realizzazione dell'opera ritenuta lesiva del bene ambiente, tuttavia tale requisito può essere ritenuto sussistente anche quando, pur non essendo l'area di proprietà dei ricorrenti ubicata nelle immediate vicinanze di quella interessata dall'intervento autorizzato, questa ricada in un ambito potenzialmente soggetto ad effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale.

Cons. Stato Sez. V Sent., 26/02/2010, n. 1134

PARTI IN CAUSA

Es.Ab. s.r.l. c. Ie.Al. e altri

FONTI

Massima redazionale, 2010

.....
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost. nella parte in cui prevede che le Regioni adottano i programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico "in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 1 alla parte terza del presente decreto". Invero, premesso che non è contestabile che la specificazione delle caratteristiche da monitorare attenga direttamente alla tutela dell'ambiente, poiché la scelta di un aspetto piuttosto che di un altro influisce direttamente nella definizione del tipo e del grado della tutela del segmento dell'ecosistema rappresentato dalle acque e che, anzi, la stessa attività di monitoraggio costituisce in sé e per sé una misura di tutela dell'ambiente, lo Stato è legittimato a fissare i criteri che le Regioni debbono osservare nella predisposizione dei programmi in questione, appunto perché i dati acquisiti grazie alle attività conoscitive sono decisivi per l'individuazione e la predisposizione degli strumenti di tutela dei corpi idrici.

Corte cost., 30/07/2009, n. 254

FONTI

Sito uff. Corte cost., 2009

RIFERIMENTI NORMATIVI

COST Art. 118

DLT 03/04/2006, n. 152, art. 120

.....

Il conferimento per accordo negoziale di un diritto di emungimento di acqua da fondo rustico, non espressamente limitato ad una soltanto delle facoltà di uso consentite dalla natura del bene, non costituisce un diritto personale di godimento, ma rientra nell'ambito delle facoltà riconosciute dall'art. 1021 c.c. al titolare di un diritto reale d'uso. Ove a seguito dell'espropriazione dell'indicato fondo per opere di pubblica utilità (nella specie costruzione di canile municipale), il titolare perda tale diritto d'uso e la perdita si ricollega ad un divieto assoluto di prelievo delle acque sotterranee, in quanto di pubblico interesse, non è dovuto alcun indennizzo ai sensi dell'art. 46, legge espropriazioni, tenuto conto che l'opera pubblica ha inciso su un bene divenuto limitato come risorsa comune, così determinando la privazione anche futura di un utile al quale il titolare non aveva più diritto.

Trib. Prato, 18/03/2009

PARTI IN CAUSA

C.R. c. Comune di Prato

FONTI

Giur. It., 2009, 12, 2698 nota di VALORE

RIFERIMENTI NORMATIVI

CC Art. 1021

L 25/06/1865, n. 2359, art. 46

.....